



# Comune di Caino

Provincia di Brescia

Prot. N.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**COPIA**

N° 68 del 22.11.2021

**OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 07.09.2020  
AVENTE AD OGGETTO: 'RIDETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'  
DI FUNZIONE DEL SINDACO'.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventidue** del mese di **novembre** alle ore **15.50**, presso il Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO **CESARE SAMBRICI** la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
SAMBRICI CESARE	SINDACO	P
BENINI GIOVANNA	VICE SINDACO	P
GRAZ MARIACATERINA	ASSESSORE	P

---

PRESENTI: 3                      ASSENTI: 0

---

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 07.09.2020  
AVENTE AD OGGETTO: 'RIDETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE  
DEL SINDACO'.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, il sottoscritto responsabile del servizio:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE.  
Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.

Caino, li 22.11.2021

Il Responsabile dell'Area  
Amm.vo-Contabile  
F.to NADIA PEDERSOLI

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, il sottoscritto responsabile del servizio:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE.  
Esprime PARERE CONTRARIO (motivare)  
Non esprime parere in quanto:

- la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
  - l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio.
  -
- 

Caino, li 22.11.2021

La Responsabile dell'Area  
Amm.vo-Contabile  
F.to Nadia Pedersoli

---

**OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 07.09.2020  
AVENTE AD OGGETTO: 'RIDETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE  
DEL SINDACO'.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 82 del Tuel prevede la corresponsione a favore del sindaco, nonché degli altri amministratori ivi indicati, di una indennità di funzione, da determinarsi mediante decreto ministeriale (commi 1, 8, 10);
- in attuazione della pregressa normativa, interamente trasfusa nell'art. 82 cit., è stato emanato il D.M. n. 119/2000 che ha individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche degli enti, suddivisi in dieci classi, mediante articolazione in una componente di base fissa ed in una maggiorazione eventuale da corrispondere al ricorrere di determinati presupposti;
- l'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005 ha disposto quanto segue: *“per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci (...), ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti (...)*”. Le sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, hanno chiarito che *“in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, (...) il taglio operato può ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006”*;
- la Corte dei conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, è intervenuta in merito ai dubbi interpretativi riguardanti il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, c. 136, della L. n. 56/2014, precisando che gli oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori non sono oggetto di rideterminazione e spettano nella misura prevista dalla tabella A del D.M. n. 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005;
- il comma 1 dell'art. 57-quater del D.L. n. 124/2019, dispone che *“dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»*”.
- l'art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 prevede, al comma 2, che *“a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*;
- il comune di Caino ha una popolazione di n. 2141 abitanti al 1° gennaio 2020 e alla data attuale una popolazione di n. 2141 abitanti;

DATO ATTO che in ordine all'approvazione del presente atto non sussiste l'obbligo di astensione di cui all'art. 79 del Tuel, in quanto come precisato dal Ministero dell'interno con Circolare n. 5/2000 *“si ritiene, sulla base del prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in ordine alla precedente normativa, che la votazione sulla corresponsione dell'indennità di carica non configuri gli estremi dell'interesse personale che comporta l'obbligo dell'astensione, sia perché le indennità vengono deliberate facendo riferimento astrattamente alla carica e non alla persona titolare della carica stessa, sia perché le cariche elettive presso gli enti locali costituiscono «munera*

*publica» e, come tali, implicano doveri più che diritti e l'interesse al loro esercizio riguarda la pubblica utilità e non quella dei singoli»;*

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 23 luglio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 194 del 4 agosto, che fissa l'ammontare del contributo concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco nei Comuni con popolazione fino a 3.000,00 abitanti;

NELLO SPECIFICO:

- il decreto attua quanto previsto dall'art. 57-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il comma 8 – bis dell'art. 82 del TUEL, il quale dispone che la misura dell'indennità di funzione di cui al medesimo articolo 82, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (euro 1.952,21);
- L'incremento, applicato comunque alle misure stabilite dal decreto 04 aprile 2000, n. 119, potrà condurre ad un importo mensile massimo dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti pari ad €. 1.659,38, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266;

A TITOLO di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di cui sopra, il decreto ha concesso, a decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario di €. 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed €. 2.365,85 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

ATTESO quindi che lo Stato ha contribuito con un fondo che ha coperto il 55,1% della spesa, nel caso di incremento fino all'85%;

DATO ATTO che, nella deliberazione n. 73 del 07.09.2020, si era previsto quanto segue:

- Di determinare in via provvisoria la maggiorazione dell'indennità mensile di funzione del Sindaco nella misura di €. 197,15, mensili, nell'ambito del contributo sopra riportato di complessivi €. 2.365,85 (2.365,85:12) assegnato, onde evitare aggravii per il bilancio comunale, a fronte dell'importo massimo consentito di €. 357,91;

VISTA la deliberazione 132/2021 della Corte dei Conti, Sezione Reg. Lombardia, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo della Lombardia in data 23.09.2021, con la quale i magistrati contabili, relativamente all'interpretazione del comma 8 bis dell'art. 82 del T.U.E.L., che consente l'incremento dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, così statuiscono:

- “L'ente, all'atto della determinazione del quantum dell'incremento, dovrà procedere con una complessiva valutazione sulla misura dell'aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto” - (Sez. Reg. Lombardia n. 67/2020/PAR);

TUTTAVIA, come osservano i magistrati contabili, se da un lato si riconosce agli enti ampia autonomia nel deliberare il quantum di tale incremento, dall'altra, l'interpretazione della normativa di riferimento porta a *un divieto di incremento basato solo sul contributo statale* e quindi si richiede la compartecipazione della spesa a carico del bilancio con fondi propri, così come specificato anche dalla Sez. Reg. Piemonte n. 12/2021 e dalla Sez. Reg. Liguria n. 53/2021/PAR, secondo le quali, in merito alla possibilità di incrementare l'indennità del sindaco: *“il contributo statale è qualificato*

*come a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni e quindi implica, di per sé, una contribuzione anche a carico degli enti”;*

IN CONCLUSIONE, pertanto, l’incremento dell’indennità, pur essendo rimesso all’autonomia dell’ente, deve essere fissato nel rispetto del limite massimo previsto dalla legge e non può essere limitato al contributo statale senza alcun cofinanziamento da parte del Comune, prevedendo che la misura della compartecipazione del bilancio comunale alla spesa debba essere fissata in modo da assicurare l’adeguata copertura e la sostenibilità finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio;

RITENUTO pertanto quindi di rideterminare la nuova indennità di funzione per il Sindaco del Comune di Caino nei seguenti termini, *Tab. A D.M. 119/2000 e art. 1, comma 54, L. 266/2005 a far data dal 01.09.2020:*

<b>Abitanti del Comune</b>	<b>Importo D.M.119 /2000</b>	<b>Importo ridotto 10% con la L.266/2005</b>	<b>Importo applicato con delibera n. 73/2020</b>	<b>Dopo D.L. Fiscale</b>
Da 1.001 a 3.000	1.446,08	1.301,47	€ 1.497,70	1.659,38

ACQUISITI in proposito i sotto riportati e favorevoli pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1. DI RETTIFICARE la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 07.09.2020, come da indicazioni sopra riportate, dando indirizzo affinché l’indennità di funzione per il Sindaco del Comune di Caino sia rideterminata, sulla base di quanto previsto dall’art. 57-quater del D.L. n. 124/2019, nei seguenti termini:

<b>Abitanti del Comune</b>	<b>Importo D.M.119 /2000</b>	<b>Importo ridotto 10% con la L.266/2005</b>	<b>Importo applicato con delibera n. 73/2020</b>	<b>Dopo D.L. Fiscale</b>
Da 1.001 a 3.000	1.446,08	1.301,47	€ 1.497,70	<b>1.659,38</b>

2. DI DARE ATTO che l’art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 dispone al comma 2 che *“a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;*
3. DI DARE ATTO che le indennità di funzione non sono soggette all’obbligo di invarianza della spesa di cui all’art. 1, c. 136, della L. n. 56/2014, secondo l’interpretazione della norma fornita la Corte dei conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG;
4. DI DARE ATTO che *il contributo statale è qualificato come a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni e quindi implica, di per sé, una contribuzione anche a carico degli enti”*, come specificato dalle sentenze delle Corte dei Conti sopra specificate;

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, contestualmente all'affissione all'albo pretorio on line;
6. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013;
7. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l'Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
8. DI DICHIARARE con separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to CESARE SAMBRICI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  
. . . ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl.

IL MESSO COMUNALE  
F.to FAUSTI LAURA

---

**ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data . . . decorsi 10 giorni dalla  
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.  
267.

Caino,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Caino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI